Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1901 | Roma — Venerdì 18 Gennaio | Numero 15

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Relazione *a* **S. M. il Re,** *di S. E. il Ministro del Tesoro, nell'udienza del 30 dicembre 1900, sul decreto che autorizza la prelevazione dal fondo di riserva per le « spese impreviste », della somma di L. 15,000 in aumento del capitolo 248* bis *dello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici, per l'esercizio 1900-1901.*

Sire!

Col R. decreto 1° novembre 1900 piacque alla Maestà Vostra di autorizzare una prelevazione dal fondo di riserva per le *spese impreviste* per L. 10 mila da inscriversi in un nuovo capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici, per sopperire alle spese di funzionamento della Commissione incaricata dello studio di proposte intorno all'ordinamento ferroviario.

Ma essendo oramai esaurita l'accennata somma ed occorrendo provvedere al pagamento di altri impegni supplementari, il Consiglio dei Ministri ha ravvisato la necessità di far nuovamente ricorso al detto fondo di riserva per le *spese impreviste*, giusta la facoltà accordategli dall'articolo 38 della legge di contabilità generale, per prelevarne la somma di L. 15,000 da portarsi in aumento al suaccennato capitolo.

A tale effetto il riferente si onora di sottoporre alla sanzione della Maestà Vostra il seguente schema di decreto.

Il Numero 499 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste*, inscritto in L. 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1900-901, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 441,500.38, rimane disponibile la somma di L. 558,499.62;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze, *interim* del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste*, inscritto al capitolo n. 95 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1900-901, è autorizzata una 16ª prelevazione nella somma di lire quindicimila (L. 15,000) da portarsi in aumento al capitolo n. 248 *bis*: « Spese per la Commissione istituita con R. decreto 11 novembre 1898, n. 459, per studî e proposte sull'ordinamento delle strade ferrate », dello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'esercizio finanziario predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1900.

VITTORIO EMANUELE.

CHIMIRRI.

Visto, *Il Guardasigilli:* GIANTURCO.

Relazione *a* **S. M. il Re**, *di S. E. il Ministro del Tesoro, nell'udienza del 30 dicembre 1900, sul decreto che autorizza la prelevazione dal fondo di riserva per le « spese impreviste », della somma di L. 200,000, da inscriversi sul nuovo capitolo 203* bis *dello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici, per l'esercizio 1900-1901.*

SIRE!

Rilevanti guasti, di cui restano a determinarsi le cause e l'entità, si sono constatati nelle opere della bonifica Padano-Polesana in destra di Canalbianco ed al tratto della Fossa Polesella deviato per l'attuazione della bonifica stessa nella provincia di Rovigo.

A prevenire un gravissimo disastro per quasi tutto il territorio della provincia, e ad evitare che proprietari e consorzi, danneggiati per mancato scolo dei loro terreni in conseguenza della rotta, rivolgano fondate azioni di risarcimento contro lo Stato, fa d'uopo eseguire d'urgenza alcune prime opere di riparazione.

Ma poichè il bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici per l'esercizio in corso non dispone dei mezzi all'uopo occorrenti, il Consiglio dei Ministri, considerato il grave danno che sarebbe per arrecare alle finanze dello Stato l'indugio dell'esecuzione di tali lavori, deliberò di valersi della facoltà concessa dall'articolo 38 della legge di contabilità generale, procedendo ad una prelevazione dal fondo di riserva per le *spese impreviste* della somma di L. 200,000 da inscriversi ad un nuovo capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'esercizio in corso.

In coerenza a tale deliberazione, il riferente si onora di sottoporre all'approvazione della Maestà Vostra il seguente decreto.

Il Numero 500 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste*, inscritto in L. 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1900-901, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 456,500.38 rimane disponibile la somma di L. 543,499.6 ;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze, *interim* per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste*, inscritto al capitolo n. 95 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1900-901, è autorizzata una 17ª prelevazione nella somma di lire duecentomila (L. 200,000) da inscriversi ad un nuovo capitolo n. 203 *bis* con la denominazione: « Fondo destinato ai provvedimenti primordiali da prendersi d'urgenza dallo Stato, salvo ogni ragione di rimborso pei guasti avvenuti nel novembre 1900 al tratto di nuova inalveazione della fossa Polesella ed alla botte sottopassante la medesima in provincia di Rovigo », dello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'esercizio finanziario predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1900.

VITTORIO EMANUELE.

CHIMIRRI.

Visto, *Il Guardasigilli:* GIANTURCO.

Il Numero 501 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 17 maggio 1900, n. 173, e quella del 23 dicembre 1900, n. 435;

Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro del Tesoro e del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti;
Abbiamo decretato e decretiamo:
È approvato l'unito Regolamento per l'esecuzione della legge 17 maggio 1900, n. 173, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro dell'Interno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1900.

VITTORIO EMANUELE.

SARACCO.
CHIMIRRI.
GIANTURCO.

Visto, *Il Guardasigilli:* GIANTURCO.

REGOLAMENTO per l'esecuzione della legge 17 maggio 1900, n. 173, sul credito comunale e provinciale

CAPO I.

Della Commissione e sua costituzione.

Art. 1.

La Commissione centrale, istituita coll'articolo 5 della legge 17 maggio 1900, n. 173, si riunisce presso il Ministero dell'Interno.

La Commissione ha alla sua dipendenza un ufficio di Segreteria.

Tiene il suo carteggio per mezzo del Presidente o di chi ne fa le veci.

Per ciascuna delle categorie dei componenti la Commissione, indicate nell'articolo 5 della legge, si designa, parimenti per decreto Reale, un supplente.

I supplenti non hanno voto nella Commissione se non quando mancano i rispettivi membri effettivi.

Art. 2.

Per la validità delle sedute basta l'intervento della maggioranza dei membri della Commissione. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti; ma una proposta non s'intende adottata, se non accoglie quattro voti.

Art. 3.

Per le notificazioni agli interessati, e per gli atti d'istruttoria e d'esecuzione, la Commissione può avvalersi dell'opera dei Prefetti, delle Giunte provinciali amministrative e delle altre Autorità locali, a seconda delle rispettive competenze, sentendone anche il parere.

Art. 4.

Le ordinanze emesse dalla Commissione per l'istruttoria degli atti non possono essere impugnate che insieme colla decisione definitiva.

Le decisioni definitive possono essere inpugnate solamente nei modi indicati dagli articoli 12, n. 4, e 24 della legge sul Consiglio di Stato, testo unico del 2 giugno 1889.

Art. 5.

Quando non sia diversamente stabilito nel presente Regolamento, la Commissione centrale, nell'esercizio delle sue funzioni, seguirà le norme fissate dalla legge comunale e provinciale e dal Regolamento per l'esecuzione della medesima, in quanto siano applicabili.

CAPO II.

Del Presidente.

Art. 6.

Le funzioni di Presidente della Commissione sono esercitate dal Consigliere di Stato più anziano; in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Consigliere di Stato.

Art. 7.

Spetta al Presidente della Commissione, od a chi ne fa le veci:

1° determinare i giorni per le sedute;

2° proporre l'ordine del giorno;

3° provvedere, per mezzo dell'ufficio di Segreteria, all'esecuzione delle deliberazioni della Commissione;

4° curare che siano eseguite le occorrenti notificazioni alle Amministrazioni ed agli interessati;

5° provvedere a quant'altro occorra pel regolare e proficuo esercizio delle attribuzioni della Commissione.

Per la corrispondenza, il Presidente può delegare la firma ad altro membro della Commissione.

È pure in facoltà del Presidente e della Commissione di delegare ai propri membri l'esame di speciali affari, per riferirne alla Commissione stessa.

CAPO III.

Dell'ufficio di Segreteria.

Art. 8.

Alla istituzione dell'ufficio di Segreteria sarà provveduto con apposito decreto Reale.

Art. 9.

L'ufficio di Segreteria tiene il registro delle deliberazioni, coll'indicazione dei membri intervenuti ad ogni seduta.

I verbali trascritti in detto registro sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10.

Il Segretario, o chi ne fa le veci, assiste alle sedute della Commissione, ne redige i verbali e, per incarico del Presidente, riferisce sugli oggetti all'ordine del giorno.

CAPO IV.

Riscatto anticipato di debiti.

Art. 11.

Oltre quanto è disposto dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1900, n. 173, i Comuni, le Provincie ed i Consorzi potranno anche avvalersi, fino a tutto il 30 aprile 1903, delle facoltà loro concesse dall'articolo 2, comma 2°, della legge 24 aprile 1898, n. 132, per quanto riguarda l'anticipato riscatto dei proprî debiti, nonostante qualsiasi disposizione di legge o patto in contrario, anche quando l'interesse sia inferiore alla misura legale e non siano decorsi cinque anni dalla contrattazione del debito riscattando, e comunque si provvedano i mezzi necessari.

La disposizione del succitato articolo 1 non è applicabile ai contratti di rendite vitalizie.

CAPO V.

Prestiti sottoposti all'ingerenza della Commissione centrale.

Art. 12.

I Comuni, le Provincie, i loro Consorzi, i Consorzi di bonifica-

zione, di irrigazione e quelli per le opere idrauliche di 3ª categoria, possono ottenere prestiti in cartelle dalla Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, per trasformazione di prestiti e per unificazione di debiti esistenti al 31 dicembre 1896, ai termini dell'art. 2 della legge 24 aprile 1898, n. 132, oppure, in contanti, dalla Cassa Depositi e Prestiti, per riscatto di debiti esistenti al 31 dicembre 1899, giusta l'articolo 4 della legge 17 maggio 1900, n. 173.

Nel primo caso gli Enti potranno anche ottenere prestiti in contanti, avvalendosi della facoltà concessa da quest'ultimo articolo di legge.

Art. 13.

Ferma restando, per le operazioni in cartelle, la esclusione contemplata dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 24 aprile 1898, n. 132, i debiti verso la Cassa Depositi e Prestiti, che, al solo scopo di portare fino a 50 anni l'ammortamento del capitale residuo, sono riscattabili ai termini e nei casi indicati dall'articolo 4, comma 2°, della legge 17 maggio 1900, n. 173, non sono passibili di transazione.

Fra i debiti riscattandi, sopra indicati, non sono compresi quelli derivanti da concessioni posteriori al 31 dicembre 1899, nè quelli che provengono da prestiti concessi in base alle leggi 24 dicembre 1896, n. 551, e 27 giugno 1897, n. 227.

Capo VI.

Garanzia dei prestiti.

Art. 14.

La garanzia ammessa dall'articolo 2 della legge 17 maggio 1900, n. 173, colle condizioni ivi stabilite, non solo può essere applicata ai prestiti da concedersi dalla Cassa Depositi e Prestiti e dalla Sezione di credito comunale e provinciale, sia in base alle leggi 24 aprile 1898 e 17 maggio 1900, che a quelle precedenti, ma può anche sostituire la garanzia già data in altro modo.

La rendita consolidata dello Stato, oltre all'essere vincolata d'usufrutto a favore della Cassa Depositi e Prestiti e della Sezione di credito comunale e provinciale a garanzia rispettivamente dei loro prestiti, deve essere intestata all'Ente mutuatario, libera da ipoteca o da qualsiasi altro vincolo.

Quando la garanzia è data con deposito, alla Cassa Depositi e Prestiti, di rendita consolidata dello Stato al portatore, la polizza relativa dovrà essere intestata alla Cassa predetta e non è ammesso sul deposito stesso altro vincolo, oltre quello derivante dalla garanzia prestata.

Il certificato d'usufrutto è ritirato e custodito, a seconda dei casi, dalla Cassa Depositi e Prestiti o dalla Sezione di credito comunale e provinciale.

Ove, per qualsiasi eventualità, la garanzia, prestata nella suddetta guisa, non fosse più sufficiente, dovrà il mutuatario supplirvi o con imposizione speciale di sovraimposta fondiaria, col corrispettivo rilascio di delegazioni sull'agente della riscossione a favore dell'Istituto mutuante, o negli altri modi stabiliti dall'articolo 2 della legge 17 maggio 1900, n. 173.

Capo VII.

Istruttoria preliminare per le domande dei prestiti.

Art. 15.

Gli Enti interessati, allo scopo di cui all'articolo 12, dovranno redigere, in doppio esemplare, un'apposita memoria diretta al Prefetto, la quale dovrà contenere:

1° la dichiarazione se intendono avvalersi dell'articolo 2 della legge 24 aprile 1898, n. 132, per prestiti con emissione di cartelle, oppure dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1900, n. 173, per prestiti in contanti;

2° l'indicazione di tutti i debiti esistenti all'atto della domanda, raggruppandoli in categorie distinte secondo che trattasi:

a) di debiti patrimoniali, specificando i privilegiati e gli ipotecarî;

b) di passività fluttuanti, derivanti da impegni ordinari di bilancio;

3° l'elenco dei debiti che si intende di comprendere nell'operazione.

Nell'elenco dovranno, per ciascun debito, essere fornite le notizie seguenti:

a) data di creazione del debito e sua scadenza;

b) ammontare originario e residuo vigente, coll'indicazione delle singole annualità, che ancora restano a pagarsi;

c) nome del creditore originario e di quello attuale e degli aventi causa per effetto di cessione o successione o per altro motivo che abbia in altri trasferita la proprietà del credito;

d) saggio d'interesse, coll'indicazione se al netto o al lordo dell'imposta di ricchezza mobile e della tassa di circolazione;

e) modo e periodo di estinzione del debito e garanzia pattuita;

f) trattandosi di debiti in obbligazioni, si dovrà indicare il valore nominale unitario delle obbligazioni, il loro prezzo di emissione, quello medio reale nell'ultimo triennio e le condizioni speciali stabilite nella contrattazione dei relativi debiti;

g) per i debiti esistenti al 1° gennaio 1897 od al 1° gennaio 1900 e che si trovano in istato d'insolvenza, oltre alle suddette indicazioni dovrà essere specificato quando l' insolvenza si è verificata, se fu interrotta, quali ne sono state le cause, a quali controversie e sentenze abbia dato luogo, e quale è l'ammontare del debito arretrato, distinto per capitale e per interessi;

4° l' indicazione del periodo d' ammortamento ritenuto necessario per l'estinzione del nuovo prestito, tenendo presente che tale periodo non potrà essere spinto al massimo di anni cinquanta, se non nel caso di assoluta e provata necessità;

5° la situazione economica del richiedente e la dimostrazione del vantaggio derivante dalla progettata operazione di unificazione e trasformazione di debiti.

Alla memoria dovranno essere allegati:

a) gli atti originali costitutivi dei debiti, per i quali si vorrebbe chiedere l'applicazione delle leggi suaccennate. Trattandosi di debiti in obbligazioni dovranno essere uniti, agli atti costitutivi, anche i piani di ammortamento, dai quali risulti distintamente la quota di capitale, che dovrebbe estinguersi in ciascun anno, l'importo dell'interesse, quello dell'imposta di ricchezza mobile e quello della tassa di circolazione;

b) il bilancio dell'esercizio corrente;

c) uno stato da cui si rilevi;

1° l'ammontare dell'imposta erariale principale sulla fondiaria, distinta per terreni e per fabbricati;

2° l'aliquota e l'ammontare delle sovrimposte comunale e provinciale, esse pure distinte per terreni e per fabbricati;

3° la tangente di sovrimposta già delegata, per ammortamento di mutui, od alla Cassa Depositi e Prestiti od alla Sezione di credito comunale e provinciale;

4° la tangente di sovrimposta liberamente delegabile per l'ammortamento del nuovo mutuo, tenuto conto, ove del caso, della disposizione dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1898, n. 132.

Art. 16.

I Consorzi di bonificazione e d'irrigazione e quelli delle opere idrauliche della 3ª categoria dovranno, inoltre, allegare:

1° la copia dello statuto consorziale e di tutte le sue eventuali modificazioni;

2° la relazione storica del Consorzio, dalle origini allo stato presente.

In quanto ai Consorzi di bonifica dovrà essere fornita la dimostrazione che essi, in conformità dell'articolo 5 della legge 24 aprile 1898 predetta, non si sono valsi della facoltà di emissione, consentita dall' articolo 40 della legge 25 giugno 1882, n. 869, ovvero la dichiarazione che si obbligano a rinunciarvi, o in fine che intendono di riscattare, coi fondi del nuovo mutuo, i titoli emessi a proprio debito diretto;

3° il prospetto delle tasse consorziali dell'ultimo triennio e dei contributi dello Stato, delle Provincie e dei Comuni e loro vincoli in ragione al servizio dei debiti e alle altre spese;

4° la dimostrazione della produttività della tassa consorziale, segnalando in quale rapporto quella attualmente imposta trovasi colla potenzialità economica del Consorzio;

5° gli atti che, secondo le diverse leggi e i regolamenti speciali, valgono a comprovare la regolarità dei catasti, delle delegazioni, dei ruoli di riscossione, dei contratti di esattoria e delle cauzioni degli esattori.

Art. 17.

Quando una Provincia o un Comune aspiri alla preferenza nella concessione del prestito, provista dal n. 2 dell'articolo 3 della legge 24 aprile 1898, n. 132, dovrà unire alla memoria preliminare una deliberazione, rispettivamente della Deputazione provinciale o della Giunta comunale, con cui dichiari se intenda di volgere il beneficio derivante dall'unificazione e trasformazione dei suoi debiti:

a) al raggiungimento del pareggio o al consolidamento del pareggio del bilancio;

b) all'alleviamento del dazio di consumo, specialmente sul pane, sulle paste e sulle farine;

c) all'alleviamento delle tasse e sovrimposte locali.

Art. 18.

La memoria, di cui all'articolo 15, dovrà essere approvata, rispettivamente, dalle Giunte comunali, Deputazioni provinciali o Delegazioni consorziali, secondo che riguardi i Comuni, le Provincie od i Consorzi.

Art. 19.

Il Prefetto, appena ricevute le memorie, dovrà accertare l'esattezza delle notizie in esse contenute, facendone constare in apposito certificato, e le rimetterà quindi alla Giunta provinciale amministrativa, la quale dovrà esprimere il suo parere sulla possibilità e convenienza di attuare la divisata operazione di prestito.

Così istruiti, gli atti saranno trasmessi alla Commissione centrale, per mezzo del Ministero dell'Interno.

Art. 20.

La Commissione esaminerà gli atti e dopo avere eseguita, se la riterrà opportuna, una maggiore istruttoria o verifica od ispezione a mezzo dei funzionari del suo ufficio, o delle Autorità locali, accerterà lo stato economico e finanziario in cui l'Ente richiedente trovasi all'atto della domanda del prestito, e determinerà:

1° se per la eventuale concessione del prestito non sieno richiesti provvedimenti eccezionali e perciò basti il parere, di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1900, n. 173;

2° oppure, se trattisi di Ente, che trovasi in istato di insolvenza.

In questo caso determinerà:

a) se basti, a renderlo solvente, il provvedere a termine dell'articolo 7 della legge succitata;

b) oppure se, oltre ai provvedimenti predetti e nonostante l'aumento della sovrimposta e delle tasse al massimo tollerabile, sia necessario addivenire a transazione coi creditori, in base all'articolo 3 della legge stessa.

Art. 21.

Nel caso di cui al n. 1 del precedente articolo, la Commissione, dopo aver accertata la liquidazione dei debiti, procurando di risolvere amichevolmente le eventuali contestazioni, e determinato l'ammontare del prestito occorrente, rinvierà gli atti all'Amministrazione interessata, a mezzo della Prefettura, invitandola a deliberare la contrattazione del prestito, a norma delle prescrizioni dettate dalla Commissione stessa e col procedimento stabilito dagli articoli 28 e 29 del presente Regolamento.

Art. 22.

Nel caso previsto dal n. 2, lettera a, dell'articolo 20, in cui sia necessario provvedere ai termini dell'articolo 7 della legge, la Commissione, occorrendo, farà eseguire, direttamente o per mezzo delle Autorità locali, apposita inchiesta sul luogo, per quelle constatazioni e proposte che saranno ritenute opportune.

Raccolti tutti gli elementi necessari, la Commissione proporrà le modificazioni al bilancio e gli altri provvedimenti, che riterrà indispensabili pel completo definitivo assetto finanziario ed amministrativo dell'Ente, e, previo il parere della Giunta provinciale amministrativa, del Prefetto e di altre Autorità competenti, comunicherà, con sua ordinanza, le proposte all'Ente stesso, per le sue osservazioni e controproposte, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 7 della legge.

Trascorso il termine di trenta giorni stabilito dalla legge, e sentite nuovamente, se del caso, le Autorità predette, la Commissione provvederà, in via definitiva, con decisione motivata.

Dopo di che saranno restituiti gli atti alla Prefettura, per gli effetti di cui all'articolo 21.

Art. 23.

Nel caso di cui al n. 2, lettera b, dell'articolo 20, dopo aver provveduto ai termini dell'articolo precedente, la Commissione, o direttamente o per mezzo di delegati, potrà mettersi in relazione coi creditori, procurando di risolvere le eventuali contestazioni per la liquidazione dei debiti, ed iniziando preliminari trattative coi creditori stessi.

Quindi, dopo di aver provveduto, nella sistemazione del bilancio alle passività fluttuanti, la Commissione determinerà l'ammontare del passivo soggetto a transazione.

Art. 24.

I creditori saranno convocati per mezzo di avviso da pubblicarsi, non meno di quindici giorni innanzi a quello fissato per la riunione, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e, nello stesso termine, all'albo pretorio, se trattisi di Comune, e nel foglio degli annunzi legali, se l'Ente debitore è una Provincia, stabilendo, nell'avviso di convocazione, il giorno, l'ora ed il luogo della riunione.

Quando sia necessaria la seconda convocazione, questa sarà indetta nello stesso modo sopraindicato.

Le adunanze saranno presiedute da un delegato della Commissione centrale.

Art. 25.

Deliberata la transazione ed approvata dalla Commissione centrale, essa diventa obbligatoria tanto pei creditori che per gli Enti debitori, salva la definitiva approvazione dei Ministri dell'Interno e del Tesoro, di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge.

Art. 26.

Approvata definitivamente la transazione e determinato l'ammontare del prestito occorrente, la Commissione rinvierà gli atti alla Prefettura per gli effetti di cui all'articolo 21.

Art. 27.

I provvedimenti della Commissione centrale, in base agli articoli 3 e 7 della legge 17 maggio 1900, n. 173, possono essere presi d'ufficio, ovvero promossi, oltre che dagli Enti interessati, dalla Giunta provinciale, di sua iniziativa o sopra denunzia dei creditori.

In tutti questi casi la Commissione, sentiti, occorrendo, gli Enti interessati e la Giunta provinciale amministrativa, deciderà, con ordinanza motivata, sulla necessità che gli Enti stessi provvedano alla sistemazione dei loro debiti, invitandoli a presentare i documenti prescritti dagli articoli 15 e 16 del presente Regolamento.

In caso di rifiuto, la Commissione potrà procedere d'ufficio.

CAPO VIII.

Deliberazioni per la contrattazione dei prestiti.

Art. 28.

Le deliberazioni di cui all'articolo 21 saranno prese dai Comuni e dalle Provincie nei modi e nelle forme prescritte, rispettivamente, dagli articoli 162 e 237 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 maggio 1898, n. 164, e debitamente approvate.

Nelle deliberazioni di contrattazione dovrà essere stabilito quali sono i debiti da riscattare, colle indicazioni di cui all'articolo 15.

Per ciascuno di questi debiti dovrà essere precisato il nome del creditore attuale o dei suoi aventi causa, al quale o ai quali dovrà essere pagato direttamente l'ammontare del debito, ritirandone quietanza di saldo, per conto del Comune o della Provincia interessati.

Trattandosi di prestiti da farsi colla Sezione di credito comunale e provinciale, mediante emissione di cartelle, saranno da osservarsi le norme, di cui al n. 2 dell'articolo 33 del Regolamento 31 dicembre 1899, n. 505, avuto presente, quanto alla garanzia, la disposizione dell'articolo 2 della legge 17 maggio 1900, n. 173.

Trattandosi di prestiti in contanti da farsi colla Cassa Depositi e Prestiti, in conformità dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1900, n. 173, dopo avere, nelle deliberazioni di contrattazione, descritto i debiti da riscattare e determinata la somma del prestito per dimetterli, dovrà essere stabilito il periodo di ammortamento, il saggio di interesse fissato dal Ministero del Tesoro, la garanzia della sovrimposta o quella consentita dall'articolo 2 della legge suddetta, e la riserva di deliberare l'accettazione del prestito in base al relativo decreto di concessione.

Art. 29.

Le deliberazioni dei Consorzi di bonificazione e d'irrigazione e di quelli per le opere idrauliche della terza categoria sono prese dalle Assemblee consorziali o dal Consiglio dei delegati, quando questo sia autorizzato a ciò dallo statuto, e sono approvate dalla Giunta provinciale amministrativa.

Nelle deliberazioni di contrattazione dovrà essere stabilito quali sono i debiti da riscattare, colle indicazioni di cui all'articolo 15.

Per ciascuno di questi debiti dovrà essere precisato il nome del creditore attuale o dei suoi aventi causa, al quale o ai quali dovrà esser pagato direttamente l'ammontare del debito, ritirandone quietanza di saldo, per conto del Consorzio interessato.

Trattandosi di prestiti da farsi colla Sezione di credito comunale e provinciale, mediante emissione di cartelle, saranno da osservarsi le norme di cui al n. 2 dell'articolo 34 del Regolamento 31 dicembre 1899, n. 505, avuto presente, quanto alla garanzia, le disposizioni dell'articolo 2 della legge 17 maggio 1900, n. 173, e quelle dell'articolo 35 del Regolamento suddetto.

Trattandosi di prestiti in contanti, da farsi colla Cassa Depositi e Prestiti, in conformità dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1900, n. 173, dopo avere, nelle deliberazioni, descritti i debiti da riscattare e determinata la somma del prestito per dimetterli, dovrà essere stabilito il periodo d'ammortamento, il saggio d'interesse fissato dal Ministero del Tesoro, la garanzia della tassa consorziale o quella di cui all'articolo 2 della legge suddetta e all'articolo 35 del Regolamento 31 dicembre 1899, n. 505, e la riserva di deliberare l'accettazione del prestito in base al relativo decreto di concessione.

CAPO IX.

Provvedimenti per la concessione dei prestiti.

Art. 30.

Le deliberazioni, colla domanda del prestito e cogli atti tutti, saranno dal Prefetto trasmesse alla Commissione centrale, la quale le rimetterà, col prescritto parere, alla Sezione autonoma di credito comunale e provinciale od alla Cassa Depositi e Prestiti, secondo il caso, per la concessione del prestito.

Art. 31.

Ricevute dalla Commissione le domande di prestito completamente istruite, la Sezione di credito, d'accordo colla competente Amministrazione finanziaria, determinerà, ai sensi dell'articolo 76 del Regolamento 31 dicembre 1899, l'ammontare dell'imposta di ricchezza mobile e della tassa di circolazione sulla cui base è da calcolarsi la quota costante, che, secondo l'articolo 9 della legge 24 aprile 1898, deve essere aggiunta all'annualità del prestito e versata all'Erario.

Le domande suddette e quelle che riguardano i prestiti autorizzati dall'articolo 4 della legge 17 maggio 1900, n. 173, saranno rassegnate al Consiglio permanente d'amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti, notando che quelle relative a prestiti colla Sezione di credito comunale e provinciale saranno corredate da una situazione da cui si rilevi il riassunto delle concessioni fatte dalla Sezione stessa e il preventivo di quelle a farsi nell'anno, per stabilire se tali domande possano, senz'altro, essere accolte o, se occorra, per incapienza nel limite legale, di seguire le disposizioni dell'articolo 3 della legge 24 aprile 1898, n. 132.

Art. 32.

Lo schema di decreto Reale, per le concessioni di prestiti, è rassegnato al Ministro del Tesoro dalla Sezione di credito comunale e provinciale o dalla Cassa Depositi e Prestiti, a seconda dei casi.

Trattandosi di prestiti colla Sezione predetta, dovrà essere pure rassegnata la relazione per il parere da chiedersi al Consiglio di Stato, e nel decreto:

a) dovrà essere indicato l'ammontare e l'annualità del nuovo prestito in cartelle, calcolando il prezzo di queste in base a quanto è disposto dall'articolo 49 del Regolamento 31 dicembre 1899;

b) dovranno essere segnalati, ove sia il caso, gli impegni presi dal Comune o dalla Provincia per accordare, conformemente all'articolo 3 della legge 24 aprile 1898, n. 132, la preferenza alla concessione.

I decreti Reali di concessione dei prestiti saranno, dalla Sezione di credito comunale e provinciale o dalla Cassa Depositi e Prestiti, direttamente trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, dopo la quale verranno comunicati, per mezzo delle Prefetture, agli Enti mutuatarî colle istruzioni per la definitiva deliberazione di riconoscimento e d'accettazione del prestito, per il rilascio delle delegazioni e per quanto altro occorre per la somministrazione dei prestiti concessi.

Art. 33.

I Consigli comunali e provinciali e le Rappresentanze consorziali seguiranno, per le deliberazioni di riconoscimento dei prestiti in cartelle, le norme dell'articolo 39 del Regolamento 31 dicembre 1899.

Per i prestiti concessi in conformità dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1900, n. 173, gli Enti interessati, con deliberazioni debitamente approvate, stabiliranno l'accettazione del prestito, l'imposizione della sovrimposta o della tassa consorziale, in corrispondenza dell'annualità d'ammortamento e il rilascio delle delegazioni ai sensi di legge.

In ambedue i casi, di prestiti in cartelle o in contanti, i Consigli comunali e provinciali e le Rappresentanze consorziali dovranno, colle deliberazioni suddette, espressamente autorizzare l'Amministrazione mutuante, esonerandola da ogni e qualsiasi responsabilità, ad erogare il prestito nel soddisfacimento dei debiti descritti nelle deliberazioni di contrattazione, emettendo i mandati a favore dei rispettivi creditori.

Ove questi non fossero più quelli specificati nelle suddette deliberazioni, per effetto di successione, cessione e via dicendo, i Consigli e le Rappresentanze suddette dovranno indicare quali siano, a data corrente, i creditori cui debbono essere effettuati i pagamenti, in base ai nuovi documenti giustificativi da esibirsi.

Art. 34.

La Prefettura riceverà dal mutuatario le deliberazioni, di cui al precedente articolo, le delegazioni a favore della Sezione di credito comunale e provinciale o della Cassa Depositi e Prestiti, la bolletta del ricevitore del registro, comprovante la seguita riscossione della tassa di concessione, la domanda per la somministrazione del prestito, i documenti giustificanti le successioni, cessioni ecc., e gli altri accennati nel primo comma dell'articolo 40 del Regolamento 31 dicembre 1899, ferma restando, per i debiti in obbligazioni, la disposizione dell'articolo 41 del Regolamento suddetto.

CAPO X.

Somministrazione dei prestiti.

Art. 35.

Per la somministrazione dei prestiti verranno seguite le norme dettate cogli articoli 40, 41, 72, 74 e 75 del Regolamento 31 dicembre 1899, n. 505, salvo che alla competenza della Sezione di credito comunale e provinciale sarà sostituita quella della Cassa Depositi e Prestiti, qualora le somme vengano concesse agli Enti mutuatarî in base all'articolo 4 della legge 17 maggio 1900, n. 173.

CAPO XI.

Ammortamento dei prestiti.

Art. 36.

Le disposizioni degli articoli 42, 43, 44 e 45 del Regolamento 31 dicembre 1899, informate a quelle vigenti per i prestiti che la Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a fare nei modi del suo Istituto, sono applicabili anche alle operazioni consentite dall'articolo 4 della legge 17 maggio 1900, n. 173.

Art. 37.

La Sezione di credito comunale e provinciale, finchè non saranno stati allestiti i titoli rappresentativi delle cartelle di credito comunale e provinciale, è autorizzata ad emettere, in loro temporanea rappresentanza, dichiarazioni provvisorie, analogamente al disposto dell'articolo 6 dell'allegato alla legge 24 dicembre 1896, n. 551.

La Cassa Depositi e Prestiti e le altre istituzioni pubbliche obbligate a tenere i titoli di credito intestati, sono però autorizzate a conservare, in tutto od in parte, le dichiarazioni provvisorie, che già possiedono, e potranno ottenerne il rilascio di altre in rappresentanza delle cartelle, che fossero per acquistare in seguito.

CAPO XII.

Vigilanza speciale della Commissione.

Art. 38.

Per la vigilanza speciale, stabilita dall'articolo 8 della legge 17 maggio 1900, n. 173, la Commissione centrale si varrà dell'opera dei Prefetti e delle Giunte provinciali amministrative, sia per quanto riguarda la esatta erogazione dei prestiti concessi agli scopi rispettivamente determinati, che per la conservazione del bilancio consolidato.

Art. 39.

Entro il mese di settembre di ciascun anno, le Amministrazioni interessate delibereranno le variazioni al bilancio consolidato che riterranno indispensabili per l'anno successivo.

Eseguita la pubblicazione, le deliberazioni relative, unitamente alla copia del bilancio consolidato, ai documenti giustificativi, all'elenco delle variazioni, eventualmente approvate per gli esercizi precedenti ed a quello delle variazioni che si chiedono per l'esercizio successivo, saranno immediatamente trasmesse al Prefetto, che le sottoporrà al parere della Giunta provinciale amministrativa.

Gli atti, così istruiti, verranno comunicati dal Prefetto, per mezzo del Ministero dell'Interno, alla Commissione centrale, pei provvedimenti di sua competenza, non più tardi del 15 novembre.

Art. 40.

I poteri, attualmente affidati dalle leggi e dai Regolamenti ad altre Autorità, i quali sono trasferiti alla Commissione centrale, in base all'articolo 10 della legge 17 maggio 1900, n. 173, sono i seguenti:

1° la facoltà di fare eseguire ispezioni presso gli Uffici comunali, provinciali e consorziali, sia per accertare il regolare andamento dell'amministrazione, in analogia agli articoli 193 della legge comunale e provinciale e 44 del Regolamento relativo, sia per qualsiasi oggetto avente relazione coll'amministrazione finanziaria ed economica dell'Ente, salve sempre le attribuzioni al riguardo affidate dalle leggi alle Autorità locali;

2° l'approvazione delle deliberazioni che vengono prese durante l'esercizio per modificazioni al bilancio, anche se trattisi di semplici storni di fondi, di competenza del Consiglio;

3° l'approvazione degli atti e delle deliberazioni che, per l'articolo 194 della legge comunale e provinciale, è di competenza della Giunta provinciale amministrativa, in quanto tali atti possano influire sul bilancio;

4° la facoltà di fare in bilancio le allocazioni necessarie per le spese obbligatorie, e di emettere mandati d'ufficio, ai termini degli articoli 196 e 197 della legge comunale e provinciale, quando non vi provvedano le Giunte provinciali amministrative;

5° la facoltà di ordinare il deposito e l'impiego fruttifero di fondi di cassa, eccedenti i bisogni ordinari di amministrazione o provenienti da straordinarie riscossioni, ai termini dell'articolo 107 del Regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale, quando non vi provvedano le Giunte provinciali amministrative.

A tale uopo i Prefetti ed i Sottoprefetti dovranno denunciare alla Commissione tutte le entrate non comprese nei bilanci, di cui all'articolo 179 della legge comunale e provinciale.

Art. 41.

Per l'esercizio delle proprie funzioni la Commissione avrà facoltà di richiedere, per semplice comunicazione o per essere conservati in copia nel proprio archivio, quegli atti e documenti che ritenesse del caso. Dovranno però sempre comunicarsi alla Commissione le copie dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi degli Enti sottoposti alla speciale vigilanza, appena approvati dalle Autorità competenti.

Art. 42.

La Giunta governativa per la Sicilia, le Sotto Giunte per la Sardegna ed i Prefetti di Livorno e di Grosseto, per le isole di Elba e del Giglio, denuncieranno alla Commissione quelle Provincie e quei Comuni, che abbiano ottenuto od ottengano prestiti ai sensi della legge 24 dicembre 1896, n. 551, e che si fossero trovati o che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 3 e 7 della legge 17 maggio 1900, n. 173.

La Commissione, anche per questi Enti, eserciterà la vigilanza speciale di cui all'articolo 8 della legge predetta.

Capo XIII.

Disposizione generale.

Art. 43.

Restano in vigore le disposizioni del Regolamento 31 dicembre 1899, n. 505, in quanto non siano contrarie al presente Regolamento o con questo non siasi specialmente provveduto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro dell'Interno
G. SARACCO.

La Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti RR. decreti, sotto il numero a caduno preposto ed emanati:

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

N. CCCLXXXII (Dato a Roma, il 27 dicembre 1900), col quale è data facoltà al Comune di Livorno, di applicare nel triennio 1901-1903 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 1100 (mille e cento).

Sulla proposta del Ministro della Guerra:

N. CCCLXXXIII (Dato a Roma, il 30 dicembre 1900), col quale si determinano le zone di servitù militare attorno la nuova polveriera di Acqui.

Sulla **proposta** del Ministro delle Finanze:

N. I (Dato a Roma, il 3 gennaio 1901), col quale è data facoltà al Comune di Bari, di applicare nel 1900 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 500 (cinquecento).

Relazione ***di S. E. il Ministro dell'Interno a*** **S. M. il Re,** ***in udienza del 13 gennaio 1901, sul decreto che proroga i poteri del R. Commissario straordinario di Roccastrada (Grosseto).***

Sire!

Il R. Commissario di Roccastrada ha spiegata la maggiore attività nel compimento della difficile missione affidatagli, ma per conseguire, com'era ed è negli intenti del Governo di Vostra Maestà, la completa pacificazione degli animi e il definitivo assetto dell'Amministrazione, il termine di tre mesi si dimostra inadeguato.

Oltrechè alla sistemazione dei pubblici servizi, egli intende allo studio d'importanti questioni, fra le quali sono degne di speciale menzione quelle relative alla provvista di acqua potabile ed alla costruzione di cimiteri, tanto nel capoluogo, quanto nelle frazioni; questioni che qualunque ordinaria Amministrazione avrebbe a risolvere con maggiore difficoltà sia per il grave problema finanziario che conviene affrontare sia per il conflitto d'interessi tra le frazioni del Comune, che occorre equamente dirimere.

Ho quindi l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. Commissario di Roccastrada.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Roccastrada, in provincia di Grosseto;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Roccastrada è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

SARACCO.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Produzione del vino in Italia.

REGIONI AGRARIE E REGNO	Quantità prodotta in Ettolitri negli anni				
	1896	1897	1898	1899	1900
Piemonte .	2.620.000	3 290.000	3.800.000	3.250.000	5.730.000
Lombardia .	1.000.000	1.000.000	1.450.000	1.180.000	2.400.000
Veneto . .	1.195.000	1.030.000	1.300.000	1.290.000	1.970.000
Liguria . .	242.000	330.000	260.000	310.000	330.000
Emilia . .	1.987.000	1.800.000	2 530.000	2.000.000	3.290.000
Marche ed Umbria. .	1.933.000	2.200.000	2.690.000	2.300.000	2.280.000
Toscana . .	2.846.000	2.480.000	3.100.000	3.730.000	3.240.000
Lazio . . .	1.120.000	1.400.000	1.200.000	1.100.000	900.000
Meridionale adriatica . .	6.591.000	6.500.000	6.600.000	7.800.000	3.600.000
Meridionale mediterranea	3.767.000	3.600.000	4.060.000	3.780.000	2.380.000
Sicilia . .	4.689 000	3.970.000	4.500.000	4.460.000	2.880.000
Sardegna . .	610.000	750.000	1.450,000	1.300.000	900.000
REGNO . .	28.600.000	28.350.000	32.940.000	32.500.000	29.900.000

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DELL' AGRICOLTURA

Bollettino sanitario settimanale del bestiame N. 53 dal 24 al 31 dicembre 1900

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 24 al 31 dicembre 1900	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Peste bovina.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pleuro-polmonite contagiosa.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carbonchio ematico.	*Cuneo.*	Cuneo.	Centallo	bovina	2	—	2	—	2	—
	»	Saluzzo.	Caramagna Piemonte	»	1	—	2	—	2	—
	Novara.	Novara.	Bugnate.	»	1	—	1	—	1	—
	»	»	Casalino	»	1	—	1	—	1	—
		Piemonte			5	—	6	—	6	—
	Bergamo.	Bergamo.	Telgate	bovina	1	—	1	—	1	—
	Brescia.	Brescia.	Flero	»	1	—	1	—	1	—
		Lombardia			2	—	2	—	2	—
	Padova.	Este.	Lozzo Atestino . . .	bovina	1	—	1	—	1	—
		Veneto			1	—	1	—	1	—
	Genova.	Genova.	Genova	bovina	1	—	1	—	1	—
		Liguria			1	—	1	—	1	—
	Piacenza.	Piacenza.	Podenzano	bovina	1	—	1	—	1	—
	»	»	S. Giorgio	»	1	—	1	—	1	—
	Forlì.	Cesena.	Borghi	»	1	—	1	—	1	—
	»	»	Gambettola.	»	1	—	1	—	1	—
		Emilia			4	—	4	—	4	—
	Perugia.	Perugia.	Baschi.	ovina	1	—	2	—	2	—
	»	Terni.	Terni	bovina	1	—	1	—	1	—
		Marche ed Umbria			2	—	3	—	3	—
	Foggia.	Sansevero.	Ischitella	bovina	1	—	1	—	1	—
		Regione Meridionale Adriatica . .			1	—	1	—	1	—
	Napoli.	Castellammare.	Castellammare . . .	bovina	1	—	1	—	1	—
		Regione Meridionale Mediterranea .			1	—	1	—	1	—
	Cagliari.	Oristano.	Suni	bovina	1	—	3	—	3	—
		Sardegna			1	—	3	—	3	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 24 al 31 dicembre 1900	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Carbonchio sintomatico.	*Mantova.*	Sermide.	Sermide	bovina	1	—	1	—	1	—
		Lombardia			1	—	1	—	1	—
	Belluno.	Feltre.	Feltre	bovina	1	—	1	—	1	—
	Rovigo.	Rovigo.	Crespino	»	1	—	1	—	1	—
		Veneto			2	—	2	—	2	—
	Modena.	Modena.	Modena	bovina	2	—	2	—	2	—
		Emilia			2	—	2	—	2	—
	Perugia.	Perugia.	Baschi	equina	1	—	1	—	—	1
		Marche ed Umbria			1	—	1	—	—	1
Afta epizootica.	*Cuneo.*	Cuneo.	Centallo	bovina	1	—	7	—	—	7
		Piemonte			1	—	7	—	—	7
	Milano.	Lodi.	Mulazzano	bovina	1	—	64	—	—	64
	»	»	Id.	suina	1	—	15	—	—	15
	»	»	S. Zenone al Lambro.	bovina	1	—	19	—	—	19
	Brescia.	Brescia.	Maclodio	»	1	—	12	—	—	12
	»	»	Trenzano	»	—	16	—	10	—	6
	»	Chiari.	Costrezzato	»	—	27	—	27	—	—
	Cremona.	Crema.	Pandino	»	—	3	—	3	—	—
		Lombardia			4	46	110	40	—	116
	Reggio Emilia.	Reggio.	Casalgrande	suina	1	—	5	—	—	5
	»	»	Cavriago	bovina	—	1	—	—	—	1
	»	»	Montecchio	»	—	4	—	—	—	4
	Bologna.	Bologna.	Monteveglio	»	—	5	—	3	—	2
		Emilia			1	10	5	3	—	12
	Ancona.	Ancona.	Belvedere Ostrense.	ovina	—	1	1	2	—	—
	»	»	Osimo	bovina	—	4	—	—	—	4
	Macerata.	Macerata.	Potenza Picena	»	1	—	5	—	—	5
		Marche ed Umbria			1	5	6	2	—	9
Tubercolosi.	*Lucca.*	Lucca.	Lucca	bovina	—	—	1	—	1	—
	Firenze.	Firenze.	Firenze	»	—	—	1	—	1	—
		Toscana			—	—	2	—	2	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 24 al 31 dicembre 1900	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Morva e Farcino.	*Milano.*	Lodi.	Codogno	equina	—	4	—	—	—	4
		Lombardia			—	4	—	—	—	4
	Rovigo.	Rovigo.	Pincara	equina	1	—	2	—	2	—
		Veneto			1	—	2	—	2	—
	Ancona.	Ancona.	Ostravetere	equina	—	1	—	—	—	1
		Marche ed Umbria			—	1	—	—	—	1
	Bari.	Altamura.	Gravina	equina	—	1	—	—	—	1
	»	»	Grumo	»	—	2	—	—	—	2
	»	Bari.	Modugno	»	1	—	1	—	—	1
	»	»	Palo del Colle	»	—	1	1	1	—	1
		Regione Meridionale Adriatica			1	4	2	1	—	5
	Caserta.	Caserta.	Caserta	equina	—	1	—	—	—	1
	Napoli.	Casoria.	Afragola	»	—	1	—	—	—	1
	Potenza.	Matera.	Migliorino	»	1	—	1	—	—	1
		Regione Meridionale Mediterranea			1	2	1	—	—	3
	Palermo.	Termini.	Castronovo	equina	—	3	—	—	—	3
		Sicilia			—	3	—	—	—	3
Vaiuolo ovino.	*Torino.*	Torino.	Riva di Chieri	—	—	3	—	1	2	—
		Piemonte			—	3	—	1	2	—
Rabbia.	*Como.*	Vareso.	Musadino	caprina	—	—	4	—	3	1
		Lombardia			—	—	4	—	3	1
	Caserta.	Gaeta.	S. Andrea Vallefredda	canina	—	1	—	—	—	1
		Regione Meridionale Mediterranea			—	1	—	—	—	1
Rogna.	*Perugia.*	Foligno.	Fossato di Vico	ovina	6	—	60	—	—	60
		Marche ed Umbria			6	—	60	—	—	60
	Roma.	Roma.	S. Gregorio da Sassola	ovina	—	1930	—	—	—	1930
		Lazio			—	1930	—	—	—	1930
	Chieti.	Chieti.	Manoppello	ovina	—	70	—	—	—	70
	Aquila.	Aquila.	Bussi	»	—	517	—	—	—	517
	»	»	Capestrano	»	—	309	—	—	—	309
	»	»	Caporciano	»	—	175	—	—	—	175
	»	»	Castelvecchio Subequo	»	—	607	—	—	—	607
	»	»	Collepietro	»	—	150	—	—	—	150
	»	»	Gagliano Aterno	»	—	594	—	—	—	594

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	ANIMALI caduti ammalati dal 24 al 31 dicembre 1900	ANIMALI guariti	ANIMALI morti o abbattuti	ANIMALI che restano ammalati
Segue **Rogna.**	*Aquila.*	Aquila.	Molina Aterno	ovina	—	150	—	—	—	150
	»	»	Navelli	»	—	120	—	—	—	120
	»	»	Secinaro	»	—	550	—	—	—	550
	»	Avezzano.	Balsorano	»	—	190	—	—	—	190
	»	»	Cocullo	»	113	—	1400	—	—	1400
	»	»	Massa d'Albe	»	—	60	—	—	—	60
	»	»	Popoli	»	—	106	—	—	—	106
	»	Solmona.	Vittorito	»	—	792	—	—	—	792
	Foggia.	Sansevero.	Serracapriola	equina	2	—	2	—	—	2
		Regione Meridionale Adriatica			**115**	**4390**	**1402**	—	—	**5792**
	Caserta.	Sora.	Vallerotonda	ovina	—	59	—	—	—	59
		Regione Meridionale Mediterranea			—	**59**	—	—	—	**59**
	Cagliari.	Cagliari.	Burcei	caprina	1	55	20	—	7	68
		Sardegna			**1**	**55**	**20**	—	**7**	**68**
Malattie infettive dei suini.	*Cuneo.*	Mondovì.	Carrù	—	1	—	8	—	1	7
		Piemonte			**1**	—	**8**	—	**1**	**7**
	Brescia.	Brescia.	Brescia	—	1	—	1	—	1	—
	»	Verolanuova.	Cadignano	—	1	—	28	—	18	10
	Cremona.	Cremona.	Castelleone	—	—	1	—	—	—	1
	»	»	S. Bassano	—	—	10	—	10	—	—
		Lombardia			**2**	**11**	**29**	**10**	**19**	**11**
	Verona.	S. Bonifacio.	Arcole	—	1	—	1	—	1	—
	Venezia.	Chioggia.	Cavarzere	—	2	—	2	—	2	—
	Parma.	Borgotaro.	Borgotaro	—	—	1	—	—	—	1
	»	Parma.	Mezzani	—	—	4	—	—	—	4
	Modena.	Mirandola.	Camposanto	—	—	6	—	—	—	6
	»	»	Concordia	—	2	—	2	—	2	—
	»	Modena.	Carpi	—	—	7	—	7	—	—
	»	»	Modena	—	4	—	5	—	5	—
	»	»	Soliera	—	—	1	—	1	—	—
	»	Pavullo.	Pavullo	—	—	5	—	—	4	1
	Ferrara.	Ferrara.	Ferrara	—	1	—	1	—	1	—
	Bologna.	Bologna.	S. Giov. in Persiceto	—	—	9	—	9	—	—
	»	Imola.	Casalfiumanese	—	—	12	—	—	—	12
	Forlì.	Cesena.	Cesena	—	—	5	—	—	—	5
	»	Forlì.	Forlì	—	1	—	2	—	—	2
		Emilia			**11**	**50**	**13**	**17**	**15**	**31**

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 24 al 31 dicembre 1900	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Malattie infettive dei suini.**	*Perugia.*	Perugia.	Marsciano	—	1	—	1	—	1	—
	»	Terni.	Acquasparta	—	4	—	20	14	—	6
		Marche ed Umbria			5	—	21	14	1	6
	Arezzo.	Arezzo.	Cortona	—	1	6	3	—	1	8
	Grosseto.	Grosseto.	Massamarittima . .	—	1	—	2	—	2	—
		Toscana			2	6	5	—	3	8
	Caserta	Caserta.	Francolise	—	—	6	—	2	4	—
	Napoli.	Casoria.	Caivano	—	1	—	2	—	2	—
	Salerno.	Salerno.	Castel San Giorgio .	—	—	8	—	—	—	8
		Regione Meridionale Mediterranea.			1	14	2	2	6	8
	Caltanissetta.	Terranova.	Terranova	—	—	2	—	—	—	2
		Sicilia			—	2	—	—	—	2
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.	*Aquila.*	Solmona.	Pescocostanzo . . .	ovina	—	2000	—	—	—	2000
	»	»	Id. . . .	caprina	—	300	—	—	—	300
	»	»	Popoli	»	—	30	—	—	—	30
		Regione Meridionale Adriatica . .			—	2330	—	—	—	2330

RIEPILOGO

	Stalle o mandre	precedentemente ammalati	caduti ammalati	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Peste bovina	—	—	—	—	—	—
Pleure-polmonite contagiosa	—	—	—	—	—	—
Carbonchio ematico	16	—	22	—	22	—
Carbonchio sintomatico	6	—	6	—	5	1
Afta epizootica	6	61	128	45	—	144
Tubercolosi	—	—	2	—	2	—
Morva e farcino	3	14	5	1	2	16
Vaiuolo ovino	—	3	—	1	2	—
Rabbia	—	1	4	—	3	2
Rogna	122	6434	1482	—	7	7909
Morbo coitale-maligno	—	—	—	—	—	—
Malattie infettive dei suini	22	83	78	43	45	73
Barbone dei bufali	—	—	—	—	—	—
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	—	2330	—	—	—	2330

MINISTERO DEL TESORO

RIASSUNTO DEL CONTO

CONTO di

DARE

I. Fondi di Cassa alla chiusura dell'esercizio 1899-900. — Contanti nella Tesoreria Centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciali e valori presso la Zecca			155,454,515 28	
Fondi in via ed all'estero			48,818,271 96	
				204,272,787 24

Incassi di Tesoreria dal 1° luglio al 31 dicembre 1900.

	Mese	Precedenti (1)	Totale	
II. Per entrate di bilancio. — Categoria I. Entrate effettive ordinarie e straordinarie	227,000,478 86	649,948,337 35	876,948,816 21	
Id. II. Costruzioni di ferrovie	224,443 62	790,468 70	1.014,912 32	
Id. III. Movimento di capitali	889,532 80	3.725,317 95	4,614,850 75	
Id. IV. Partite di giro	94,230 09	16,384,591 49	16,478,821 58	
	228,208,685 37	670,848,715 49	899,057,400 86	899,057,400 86
III. Per debiti e crediti di Tesoreria. — In conto debiti	438,199,270 57	930,868,963 85	1,369,068,234 42	
In conto crediti	204,216,069 21	189,145,462 85	393,361,532 06	
	642,415,339 78	1,120,014,426 70	1,762,429,766 48	1,762,429,766 48
Totale				2,865,759,954 58

Situazione dei debiti

DEBITI DI TESORERIA	SITUAZIONE al 30 giugno 1900	VARIAZIONI		SITUAZIONE al 31 dicembre 1900
		Aumenti (incassi)	Diminuzioni (pagamenti)	
I. Buoni del Tesoro	294,585,500 —	152,767,000 —	168,065,000 —	279,287,500 —
II. Vaglia del Tesoro	27,689,547 91	590,547,452 34	596,493,780 87	21,743,219 38
III. Banche – Conto anticipazioni statutarie	—	100,000,000 —	100,000,000 —	—
IV. Amminist. del Debito pubblico in conto corr. infruttifero	211,889,490 95	224,607,896 68	209.881,034 25	226,616,353 38
V. Id. Fondo Culto id. id.	19,850,871 31	10,648,272 83	17,027,822 31	13,471,321 83
VI. Altre Amministrazioni in conto corrente fruttifero	18,500,876 42	17,620,894 37	15,377,583 —	20,744,187 79
VII. Id. id. id. infruttifero	37,402,336 05	99,264,000 53	117,229,026 54	19,437,310 04
VIII. Conto corrente per l'emissione dei Buoni di cassa	20,665,378 —	—	6,699,446 —	13,965,932 —
IX. Incassi da regolare	55,340,154 03	173,612,717 67	182,696,291 88	46,256,579 82
Biglietti di Stato emessi per l'art. 11, legge 3 marzo 1898, n. 47	11,250,000 —	—	—	11,250,000 —
Totale dei debiti	697,174,154 67	1,369,068,234 42	1,413,469,984 85	652,772,404 24

(1) Tenuto conto delle variazioni per sistemazione delle scritture.

RIEPI

Conto di Cassa . . . . .

Situazione dei crediti di Tesoreria . . . . .

Totale dell'attivo . . . .

Situazione dei debiti di Tesoreria . . . . .

Situazione di Cassa . . . { Attiva . . . / Passiva . . .

Direzione Generale del Tesoro

DEL TESORO al 31 dicembre 1900.

CASSA.

AVERE

Pagamenti di Tesoreria dal 1° luglio 1900 al 31 dicembre 1900.

		Mese	Precedenti (1)	Totale	
I. Per spese di bilancio.	Ministero del Tesoro	311,416,006 06	65,673,816 53	377,089,822 59	
	Id. delle Finanze	21,039,130 31	79,242,336 14	100,281,466 45	
	Id. di Grazia e Giustizia	3,535,726 34	16,387,213 81	19,922,940 15	
	Id. degli Affari Esteri	2,298,632 60	7,384,509 04	9,683,141 64	
	Id. della Istruzione Pubblica	3,541,698 28	18,376,042 92	21,917,741 20	
	Id. dell'Interno	5,189,706 45	28,672,778 35	33,862,484 80	
	Id. dei Lavori Pubblici	5,544,455 17	40,886,570 10	46,431,025 27	
	Id. delle Poste e dei Telegrafi	4,842,548 28	25,942,916 83	30,785,465 11	
	Id. della Guerra	24,409,455 80	111,165,358 07	135,574,813 87	
	Id. della Marina	8,600,118 64	49,610,818 41	58,210,937 05	
	Id. dell'Agricolt. Indust. e Comm.	1,086,379 45	5,769,333 60	6,855,713 05	
		391,503,857 38	449,111,693 80	840,615,551 18	840,615,551 18
Decreto Ministeriale di scarico 1° settembre 1900 a favore della Zecca					202,270 18
II. Per debiti e crediti di Tesoreria.	In conto debiti	383,244,302 67	1,030,225,682 18	1,413,469,984 85	
	In conto crediti	102,488,922 05	309,295,873 44	411,784,795 49	
		485,733,224 72	1,339,521,555 62	1,825,254,780 34	1,825,254,780 34
				Totale dei pagamenti	2,666,072,601 70
(a) III. Fondo di Cassa al 31 dicem. 1900	Argento immobilizzato a garanzia dei Buoni di Cassa		13,965,932 —		
	Valuta metallica o cartacea disponibile, comprese L. 347,251 di biglietti consorziali e già consorziali prescritti ai termini della legge 7 aprile 1881, n. 133 e valori presso la Zecca		104,490,552 51	118,456,484 51	199,687,352 88
	Fondi in via ed all'estero			81,230,868 37	
				Totale	2,865,759,954 58

e crediti di Tesoreria.

CREDITI DI TESORERIA	SITUAZIONE al 30 giugno 1900	VARIAZIONI		SITUAZIONE al 31 dicembre 1900
		Aumenti (pagamenti)	Diminuzioni (incassi)	
I. Valuta presso la Cassa Depositi e Prestiti, art. 21 della legge 8 agosto 1895	91,250,000 —	—	—	(b) 91,250,000 —
II. Amministr. del Debito pubb. per pagamenti da rimborsare.	62,663,132 54	227,233,463 82	208,867,039 17	81,029,557 19
III. Id. Fondo per il Culto. id. id.	17,246,550 69	7,094,959 92	17,027,822 31	7,313,688 30
IV. Altre Amministrazioni id. id.	47,185,630 47	86,197,698 46	105,049,399 64	28 333,929 29
V. Obbligazioni dell'Asse Ecclesiastico	12,000 —	6,000 —	18,000 —	—
VI. Deficienze di Cassa a carico dei contabili del Tesoro	1,933,644 36	—	—	1,933,644 36
VII. Diversi	14,801,948 29	91,252,673 29	62,399,270 94	44.655,350 64
Totale dei crediti	235,092,906 35	411,784,795 49	393,361,532 06	253,516,169 78
Eccedenza dei debiti sui crediti	462.081,248 32	—	62,825,013 86	399,256.234 46
Totale come contro	697,174,154 67	411,784,795 49	456,186.545 92	652,772,404 24

LOGO.

30 giugno 1900	31 dicembre 1900	DIFFERENZA	
		Attiva	Passiva
204,272,787 24	199,687,352 88	—	4,585,434 36
235,092,906 35	253,516,169 78	18,423,263 43	—
439,365,693 59	453,203,522 66	13,837,829 07	—
697,174,154 67	652,772,404 24	44,401,750 43	—
—	—	58,239,579 50	—
257,808,461 08	199,568,881 58	—	—

(a) Sono escluse dal fondo di cassa L. 91,250,000 depositate nella Cassa Depositi e Prestiti a copertura di una somma corrispondente di biglietti di Stato. Questa somma è stata portata fra i crediti di Tesoreria.

(b) La somma suddetta è composta: per L. 70,000,000 di monete decimali d'oro e per L. 21,250,000 di scudi.

PROSPETTO degli incassi e dei pagamenti di

nel mese di dicembre 1900 e a tutto il mese stesso per l'Esercizio 1900-901

INCASSI — Entrata ordinaria.	MESE di dicembre 1900	MESE di dicembre 1899	DIFFERENZA nel 1900	Da luglio 1900 a tutto dicembre 1900	Da luglio 1899 a tutto dicembre 1899	DIFFERENZA nel 1900
Categoria I. – *Entrate effettive:*						
Redditi patrimoniali dello Stato	2,227,370 69	1,934,631 16	+ 292,739 53	50,815,682 82	50,624,171 40	+ 191,511 42
CONTRIBUTI – Imposte dirette – Imposta sui fondi rustici e sui fabbricati	32,529,289 48	32,295,251 96	+ 234,037 52	97,626,592 59	97,532,945 60	+ 93,646 99
Imposte dirette – Imposta sui redditi di ricchezza mobile	75,734,382 56	75,981,035 89	– 246,653 33	145,245,076 53	148,356,441 56	– 3,111,365 03
Tasse sugli affari – Tasse in amministrazione del Ministero delle Finanze	14,811,975 42	15,933,694 80	– 1) 1,121,719 38	99,920,602 06	97,958,320 74	+ 1,962,281 32
Tasse sugli affari – Tassa sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie	2,741,683 51	2,076,188 67	+ 665,494 84	15,361,030 51	11,234,962 79	+ 4,126,067 72
Tasse sugli affari – Diritti delle Legaz. e dei Cons. all'estero	113,510 71	65,513 31	+ 47,997 40	304,432 28	428,881 11	– 124,448 83
Tasse di consumo – Tassa sulla fabbricazione degli spiriti, birra, ecc.	23,504,252 61	7,942,031 –	+ 2) 15 562,221 61	52,957,926 94	35,076,787 60	+ 17,881,139 34
Tasse di consumo – Dogane e diritti marit.	20,367,887 64	21,439,128 97	– 3) 1,071,241 33	118,211,717 54	112,613,779 13	+ 5,597,938 41
Tasse di consumo – Dazi interni di consum. escl. quelli delle città di Napoli e di Roma	4,061,185 27	4,164,660 57	– 103,475 30	24,768,640 21	25,145,261 56	– 376,621 35
Tasse di consumo – Dazio di consumo della città di Napoli	1,343,613 86	1,350,016 85	– 6,402 99	6,634,545 45	6,697,716 46	– 63,171 01
Tasse di consumo – Dazio di consumo della città di Roma	1,867,195 78	1,681,375 03	+ 185,820 75	8,672,660 32	8,184,967 51	+ 487,692 81
Privative – Tabacchi	18.460,331 01	17,144,238 45	+ 1,316,092 56	101,077,322 45	98,538,642 71	+ 2,538,679 74
Privative – Sali	7,558,050 67	7,159,088 74	+ 398,961 93	38,173,291 95	37,590,385 83	+ 582,906 12
Privative – Lotto	9,097,685 34	8,493,380 48	+ 604,304 86	37,110,175 88	32,949,168 22	+ 4,161,007 66
Proventi di servizi pubblici – Poste	6,282,086 77	6,334,540 25	– 52,453 48	32,491,707 76	30,873,604 42	+ 1,618,103 34
Proventi di servizi pubblici – Telegrafi	1,218,886 03	1,137,018 81	+ 81,867 22	7,604,970 55	7,078,171 14	+ 526,799 41
Proventi di servizi pubblici – Servizi diversi	1,328,420 99	1,419,327 34	– 90,906 35	10,201,971 50	11,239,125 06	– 1,037,153 56
Rimborsi e concorsi nelle spese	1,719,530 75	1,771,466 95	– 51,936 20	9,560,905 01	10,071,471 11	– 510,566 10
Entrate diverse	915,151 30	10,329,993 16	– 4) 9,414,841 86	16,861,543 96	17,551,753 78	– 690,209 82
Totale *Entrata ordinaria.*	225,882,490 39	218,652,582 39	+ 7,229,908 –	873,600,796 31	839,746,557 73	+ 33,854,238 58
Entrata straordinaria.						
Categoria I. – *Entrate effettive:*						
Rimborsi e concorsi nelle spese	1,073,123 45	421,675 17	+ 651,448 28	2,732,547 76	1,454,770 66	+ 1,277,777 10
Entrate diverse	36,495 42	150,702 20	– 114,206 78	583,829 56	256,452 88	+ 327,376 68
Capitoli aggiunti per resti attivi – Arretrati per imposta fondiaria	79 63	2,296 39	– 2,216 76	613 46	2,469 14	– 1,855 68
Capitoli aggiunti per resti attivi – Arretrati per imposta sui redditi di ricchezza mobile	172 31	172 31	—	516 93	1,065 47	– 548 54
Capitoli aggiunti per resti attivi – Residui attivi diversi	8,117 66	2,380 64	+ 5,737 02	30,512 19	35,064 02	– 4,551 83
Categoria II.						
Costruzione di strade ferrate	224,443 62	274,342 05	– 49,898 43	1,014,912 32	750,841 65	+ 264,070 67
Categoria III. – *Movimento di capitali:*						
Vendita di beni ed affrancamento di canoni	332,591 78	313,389 21	+ 19,202 57	3,197,368 38	2,649,311 52	+ 548,056 86
Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro	415,807 77	824,518 76	– 408,710 99	582,739 10	1,059,598 61	– 476,859 51
Anticipazioni al Tesoro da enti locali per richiesto acceleramento di lavori	58,333 33	73,000 03	– 14,666 70	174,999,99	293,124 01	– 118,124 02
Partite che si compensano nella spesa	82,799 92	106,405 69	– 23,605 77	491,691 28	608,099 41	– 116,408 13
Ricuperi diversi	—	—	—	168,052 –	—	+ 168,052 –
Capitoli aggiunti per resti attivi	—	729,039 80	– 729,039 80	—	3,624,332 99	– 3,624,332 99
Totale *Entrata straordinaria.*	2,231,964 89	2,897,922 25	– 665,957 36	8,977,782 97	10,735,130 36	– 1,757,347 39
Partite di giro	94,230 09	38,530 15	+ 55,699 94	16,478,821 58	13,448,337 07	+ 3,030,484 51
Totale generale	228,208,685 37	221,589,034 79	+ 6,619,650 58	899,057,400 86	863,930,025 16	+ 35,127,375 70

bilancio verificatisi presso le Tesorerie del Regno

comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'Esercizio precedente.

PAGAMENTI	MESE di dicembre 1900	MESE di dicembre 1899	DIFFERENZA nel 1900	Da luglio 1900 a tutto dicembre 1900	Da luglio 1899 a tutto dicembre 1899	DIFFERENZA nel 1900
Ministero del Tesoro	311,416,006 06	328,457,077 11	— 17,041,071 05	377,089,822 59	385,435,383 26	— 8,345,565 67
Id. delle Finanze	21,039,130 31	20,070,182 72	+ 968,947 59	100,281,466 45	94,836,049 78	+ 5,445,416 67
Id. di Grazia e Giustizia . .	3,535,726 34	3,623,827 25	— 88,100 91	19,922,940 15	20,363,238 17	— 440,298 02
Id. degli Affari Esteri . .	2,298,632 60	1,549,656 80	+ 748,975 80	9,683,141 64	7,517,315 44	+ 2,165,826 20
Id. dell' Istruzione Pubblica	3,541,698 28	3,390,192 17	+ 151,506 11	21,917,741 20	21,567,479 45	+ 350,261 75
Id. dell'Interno	5,189,706 45	5,977,280 11	— 787,573 66	33,862,484 80	39,431,539 25	— 5,569,054 45
Id. dei Lavori Pubblici .	5,544,455 17	6,355,394 16	— 810,938 99	46,431,025 27	45,889,138 38	+ 541,886 89
Id. delle Poste e Telegrafi.	4,842,548 28	5,135,048 93	— 292,500 65	30,785,465 11	32,107,114 92	— 1,321,649 81
Id. della Guerra	24,409,455 80	20,636,676 04	+ 3,772,779 76	135,574,813 87	142,510,717 74	— 6,935,903 87
Id. della Marina	8,600,118 64	11,820,308 09	— 3,220,189 45	58,210,937 05	64,147,957 39	— 5,937,020 34
Id. dell' Agricoltura, Industria e Commercio. .	1,086,379 45	851,547 90	+ 234,831 55	6,855,713 05	5,961,948 60	+ 893,764 45
Totale pagamenti di bilancio .	391,503,857 38	407,867,191 28	— 16,363,333 90	840,615,551 18	859,767,887 38	— 19,152,336 20
Decreti di scarico . . .	—	9,283 76	— 9,283 76	202,270 18	11,467 —	+ 190,803 18
Totale pagamenti . .	391,503,857 38	407,876,475 04	— 16,372,617 66	840,817,821 36	859,779,354 38	— 18,961,533 02
Differenza Attiva	—	—	22,992,268 24	58,239,579 50	4,150,670 78	54,088,908 72
Differenza Passiva.	163,295,172 01	186,287,440 25	—	—	—	—
Totale *come contro* .	228,208,685 37	221,589,034 79	+ 6,619,650 58	899,057,400 86	863,930,025 16	+ 35,127,375 70

NOTE

Mese di dicembre 1900.

1. Minori versamenti per tasse di successione e tasse di registro.
2. Versamenti eseguiti in dicembre, però riflettono riscossioni fatte in mesi precedenti.
3. Ritardati versamenti.
4. I proventi e ricuperi di portafoglio nel 1900 furono versati in settembre, nel 1899 in dicembre.

Roma, addì 17 gennaio 1901.

Pel Direttore Capo della 5ª Divisione E. Marinucci.

Il Direttore Generale S. Zincone.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

Rettifica d'intestazione (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,134,074 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 320, al nome di Ferrario Emma, Luigia, Giuseppina, Angelo, Ambrogio, *Francesca*, Silvestro, Ester ed Arturo fu Carlo, minori, sotto la patria potestà della madre Casati Virginia fu Giuseppe, ved. Ferrario, annotata di usufrutto a favore di detta Casati Virginia, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Ferrario Emma, Luigia, Giuseppina, Angelo, Ambrogio, *Francesco*. ecc., (come sopra), veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 17 gennaio 1901.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Rettifica d'intestazione (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,209,615 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 1,500, al nome di Avegno *Federica* fu Pietro, moglie di Caorsi Michele, domiciliata in Genova, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi ad Avegno *Emilia Elisa Federica*, ecc. (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini all'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 7 gennaio 1901.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Direzione Generale del Tesoro (*Portafoglio*)

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d' importazione è fissato per oggi, 18 gennaio, in lire 105,71.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro (*Divisione Portafoglio*).

17 gennaio 1901.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati.	5 °/₀ *lordo*	99,33 5/8	97,33 5/8
	4 1/2 °/₀ *netto*	108,91 7/8	107,79 3/8
	4 °/₀ *netto*	99,11	97,11
	3 °/₀ *lordo*	61,58	60,38

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Telegrafano da Berlino, in data 17 corrente:

Stamane sono cominciate le feste per commemorare il bicentenario della Monarchia prussiana.

Tutte le bandiere e gli stendardi della Guardia del Corpo, ornati di alloro, vennero portati dal Castello Reale all'Arsenale della Compagnia di servizio del 1° reggimento della Guardia a piedi, accompagnata da varie musiche militari.

Giunsero quindi i Principi Reali ed i Principi di Case regnanti tedesche e poscia l'Imperatrice coi Principini e le Principesse Reali e l'Imperatore col Principe Imperiale, ossequiati da numerosi generali e dalle deputazioni di ufficiali di terra e di mare riuniti nell'Arsenale.

L'Imperatrice coi Principi e colle Principesse prese posto al balcone, dal quale assistette alla cerimonia. Le bandiere e gli stendardi della Guardia del Corpo si allinearono nella grande corte dell'Arsenale.

Il generale de Bocke Polach, comandante il Corpo della Guardia, espresse all'Imperatore le felicitazioni degli ufficiali, terminando con un triplice urrà all'Imperatore. La musica intuonò indi l'Inno Reale, dopo di che l'Imperatore rivolse un discorso agli ufficiali.

Infine l' Imperatore fece sfilare davanti a sè la compagnia che aveva accompagnato le bandiere.

Le LL. MM. furono vivamente acclamate.

A mezzogiorno si è radunato nel Castello Imperiale, sotto la presidenza dell'Imperatore, il Capitolo dell'Ordine dell'Aquila Nera.

Il Principe Imperiale, il conte de Bülow e gli altri nuovi cavalieri vennero investiti dell'Ordine dell'Aquila Nera.

L'Imperatore dette loro l'abbraccio di uso.

Alla *Dieta prussiana*, il Presidente, de Krocher, comunicò che l'Imperatore ricevette la Presidenza della Dieta e la ringraziò delle felicitazioni rivoltegli da questa in occasione del bicentenario della Monarchia prussiana.

L'Imperatore soggiunse che egli sapeva bene che i Re di Prussia non avrebbero mai raggiunto la loro storica grandezza se non avessero avuto l'appoggio del popolo, il quale dette loro ufficiali, soldati e funzionari di così alto valore che, a stento, possono trovare riscontro negli altri paesi.

L'Imperatore confida che lo spirito che condusse il popolo tedesco alla grandezza attuale si manterrà nell'avvenire.

Il Presidente soggiunse che egli rinnovò all'Imperatore, in nome della Dieta, la promessa solenne di fedeltà. Indi terminò con un *Hoch* all'Imperatore, che venne entusiasticamente ripetuto dall'Assemblea.

L'ufficiale *Reichsanzeiger* pubblica un articolo in occasione del bicentenario del Regno di Prussia.

In esso dà il benvenuto ai rappresentanti delle Potenze estere intervenuti alle feste, riassume brevemente la storia del progresso della Prussia, che, dopo giunta alla posizione di grande Potenza, subordinò sotto Guglielmo I i suoi interessi a quelli della Germania e rinunziò alla politica indipendente, per divenire unicamente uno degli Stati confederati dell'Impero, il quale compie fedelmente i suoi doveri verso gli altri Stati confederati.

* * *

Un membro dell'ultimo Gabinetto liberale inglese, il sig. M. Fower, ha tenuto ai suoi elettori un discorso in cui si occupò specialmente della guerra nell'Africa del Sud.

« La guerra, disse l'ex-ministro, era inevitabile; nessuna azione diplomatica avrebbe potuto scongiurarla. L'Inghilterra combattè per riunire tutta l'Africa meridionale sotto una sola bandiera, la britannica. L'Africa meridionale fu arricchita con capitali inglesi, fu fecondata con sangue inglese, fu incivilita dall'intelligenza inglese. L'Inghilterra non vuole che le vengano tolti i frutti dei suoi capitali, del suo sangue, della sua intelligenza. La guerra Sud-Africana deve venire combattuta fino alla fine; l'intero popolo inglese lo vuole ».

* * *

Dalla Città del Capo si telegrafa che il sig. Hofmeyer, dietro invito di lord Kitchener, si è recato a Pretoria per spiegare ai Boeri l'inutilità della guerra e per fare loro comprendere la magnanimità delle condizioni di pace proposte dall'Inghilterra.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

S. A. R. il Duca d'Aosta giunse ieri a Berlino, alle ore 17, e fu ricevuto alla stazione da S. M. l'Imperatore, dai Principi, dagli Ufficiali generali e dalle Autorità.

Una compagnia di soldati, schierata nell'interno della stazione, con bandiera e musica, rese gli onori militari.

Alle ore 19 ebbe luogo un pranzo di gala al Castello Reale.

S. A. R. il Duca d'Aosta sedeva accanto a S. M. l'Imperatore.

S. M. l'Imperatore ha nominato S. A. R. Capo del 4.° Reggimento corazzieri.

S. E. l'on. Ministro Pascolato ieri mattina, a Firenze, si recò alla stazione della Società dei telefoni dell'Italia Centrale per inaugurarvi la prima linea regionale Firenze-Pistoia-Lucca-Pisa-Livorno, avente un percorso di 120 chilometri.

Erano a ricevere S. E. il Ministro, il presidente e il Consiglio della Società dei telefoni dell'Italia Centrale, il rappresentante la Società generale dei telefoni ed applicazioni elettriche. Intervennero pure il prefetto, il pro-sindaco, i senatori e deputati residenti a Firenze, i presidenti delle Corti di cassazione e di appello, il comandante il Corpo d'armata e le altre Autorità civili e militari.

Il presidente della Società, Principe Strozzi, dopo aver ringraziato il Ministro pel suo intervento, parlò brevemente sulla costituzione e sullo scopo della Società.

L'on. Pascolato rispose manifestando il suo vivo compiacimento, come iniziatore e propugnatore della legge sui telefoni, nel vedere così bene attuate le sue previsioni: spiegò il carattere della legge nei suoi rapporti coi telegrafi e si compiacque nel vedere che l'attuale Società, la cui importante rete comprende una intera regione, è sorta per iniziativa privata con capitali locali. Augurò che l'avvenire della Società e dei telefoni porti sempre a maggiore sviluppo.

Indi l'on. Ministro inaugurò la linea parlando ai Prefetti ed ai Sindaci di Livorno, Pisa e Pistoia e si congratulò per la perfezione dell'impianto.

L'on. Ministro Pascolato e le Autorità presenti visitarono poscia i locali, apponendo la loro firma su apposito albo.

La stazione telefonica ed il servizio pubblico saranno aperti il giorno 20 corrente.

S. E. l'on. Ministro si recò poi al Municipio ove venne ricevuto dal pro-sindaco colla Giunta e visitò Palazzo Vecchio.

Nel pomeriggio l'on. Ministro assistè alla conferenza dantesca e visitò l'Esposizione pel concorso di tipi di moneta nazionale o della medaglia commemorativa di Re Umberto.

Iersera l'on. Pascolato fu invitato ad un pranzo privato in casa del principe Strozzi, presidente della nuova Società telefonica.

Per la morte del Conte Antonelli. — Il Ministro della Repubblica del Brasile presso Sua Maestà il Re d'Italia comunica all'*Agenzia Stefani* il seguente telegramma a lui pervenuto dal Ministro degli esteri della Repubblica:

« *Rio Janerio, 17.* — In nome del Presidente della Repubblica presentate sincere condoglianze per l'inaspettata morte del Conte Antonelli, che lascia qui i più grati ricordi per le sue distinte qualità personali e per i valevoli servigi prestati alle relazioni fra le due nazioni.

« Mi unisco di cuore a questi sentimenti ».

La « Stella Polare ». — L'arrivo della *Stella Polare* alla Spezia è fissato pel 26 a mezzodì. La *Stella Polare* sarà quindi consegnata solennemente da S. A. R. il Duca degli Abruzzi alla Marina italiana, alla quale egli la dona. Alla consegna saranno presenti parecchie navi della squadra. Nello stesso giorno il comandante Cagni, per speciale concessione del Duca, dirà nel Politeama della Spezia la stessa conferenza da S. A. R. e da lui tenuta al Collegio Romano.

La *Stella Polare*, prima di recarsi alla Spezia, toccherà Genova.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

MADJES FONTEIN, 16. — Un centinaio di Boeri sono entrati a Sutherland, hanno tagliato la linea telegrafica ed hanno requisito i magazzini. Le comunicazioni sono interrotte. Si crede che il *Commando* si sia ritirato verso il Nord.

CAPE-TOWN, 17. — La cannoniera inglese *Sybille*, che doveva sbarcare marinai per impedire l'avanzata dei Boeri, ha naufragato a Stoymbok-Fontein, sulla costa occidentale della Colonia del Capo. L'equipaggio è salvo.

LONDRA, 17. — Il generale lord Kitchener telegrafa che 3000 Boeri sono concentrati a Carolina. La colonna di Colville ebbe uno scontro presso Vantondershock. I Boeri furono respinti con grandi perdite.

I trecento Boeri che sono entrati in Aberdeen saccheggiarono i magazzini e quindi si ritirarono all'arrivo delle truppe inglesi.

LONDRA, 17. — Un dispaccio del Lloyd annunzia che il vapore inglese *Kaisari*, si è incagliato all'isola della Riunione. Si crede che vi siano 25 morti.

LONDRA, 17. — I giornali pubblicano un dispaccio da Portsmouth, il quale annunzia che l'Ammiragliato mobilizzerà i pensionati di marina e la fanteria di marina fino al 55° anno di età.

NAPOLI, 17. — È arrivata la nave-scuola tedesca *Charlotte*.

PARIGI, 17. — *Camera dei Deputati*. — Continua la discussione del progetto di legge sulle Associazioni.

Piou si oppone alla persecuzione degli ordini religiosi e ai favori accordati alla Massoneria; reclama libertà per tutti.

Il relatore Trouillot denuncia il pericolo che proviene dai beni della manomorta e dalle mene delle Congregazioni.

La fine della seduta viene turbata da un incidente.

Uno spettatore avendo gridato all'oratore: *Voi vi burlate del popolo!* viene espulso.

BERLINO, 17. — Stasera, alle ore 7, vi fu al Castello Reale un pranzo di gala.

Assistevano pure al pranzo tutti i Principi esteri, il Cancelliere dell'Impero, conte de Bülow, gli Ambasciatori d'Italia, di Russia e d'Austria-Ungheria, generale conte Lanza, conte di Oston-Sacken, conte Szoegyenyi, in qualità di Cavalieri dell'Ordine dell'Aquila Nera.

LONDRA, 18. — Il conte Denbigh presiedette iersera il banchetto dato dall'Associazione cattolica.

Il segretario lesse una lettera del Duca di Norfolk nella quale questi scusa la sua assenza, causa indisposizione, e lesse pure una lettera di Monsignor Pattorson, Vescovo di Emmaus, nella quale questi esprime simpatia per la nobile e franca dichiarazione dei sentimenti dei cattolici inglesi, contenuta nell'Indirizzo presentato al Papa durante l'ultimo ricevimento del pellegrinaggio inglese, relativamente al potere temporale.

Il conte Denbigh dichiarò poscia di non volere anticipare ciò che il Duca di Norfolk avrebbe potuto dire in avvenire, ma disse che provava un sentimento d'indignazione per gli attacchi mossi al Duca di Norfolk e soggiunse che trovava ridicolo che alcuni cattolici recatisi a Roma a salutare il Pontefice, non possano esprimere la loro speranza che venga assicurata al Papato la necessaria indipendenza, entro una certa misura, senza ferire la suscettibilità della stampa italiana.

CAPE-TOWN, 18. — Lo stato d'assedio è stato proclamato nella Colonia, tranne che nei distretti di Cape-Town, di Winberg, di Port-Elisabeth, di Transkei, di Timbuland e di Griqualand Est.

Ogni possessore di armi e di munizioni non autorizzato sarà dichiarato fuori della legge.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
del 17 gennaio 1901

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri . . . . 50,60.

Barometro a mezzodì	763,8.	
Umidità relativa a mezzodì	55.	
Vento a mezzodì	N debolissimo.	
Cielo	sereno.	
Termometro centigrado	Massimo	9°,0.
	Minimo	0°,8 sotto 0
Pioggia in 24 ore	mm. 0,0.	

Li 17 gennaio 1901

In Europa la massima pressione persiste sulla Sassonia e Boemia con 772; la minima al Nord, dalle Ebridi al Mar Bianco con 755.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso ovunque da 1 mm. in Sicilia a 5 mm. in Piemonte; temperatura sempre assai bassa con brine e geli.

Stamane: cielo poco nuvoloso sulle Puglie e Sud-Sardegna, generalmente sereno altrove; venti deboli o moderati prevalentemente del 4° quadrante; basso Adriatico e Jonio mossi.

Barometro massimo a 770 sulla valle Padana; minimo a 766 sulla penisola Salentina.

Probabilità: ancora venti deboli o moderati prevalentemente settentrionali sulla penisola e Sicilia, intorno a levante in Sardegna; cielo sereno sull'Italia settentrionale e centrale, vario al S e Sicilia; temperatura lievemente in rialzo.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

ROMA, 17 gennaio 1901

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio	sereno	calmo	13 8	3 5
Genova	sereno	calmo	6 5	4 0
Massa e Carrara	sereno	calmo	8 8	0 1
Cuneo	sereno	—	3 4	— 3 5
Torino	sereno	—	1 6	— 4 5
Alessandria	coperto	—	2 3	— 8 3
Novara	nebbioso	—	1 2	— 8 1
Domodossola	sereno	—	5 9	— 9 1
Pavia	nebbioso	—	1 8	— 7 1
Milano	nebbioso	—	2 4	— 7 5
Sondrio	sereno	—	3 8	— 4 2
Bergamo	sereno	—	2 1	— 3 0
Brescia	nebbioso	—	0 0	—10 3
Cremona	nebbioso	—	3 7	— 7 3
Mantova	sereno	—	2 0	— 7 2
Verona	nebbioso	—	1 1	— 8 5
Belluno	sereno	—	3 5	— 5 8
Udine	sereno	—	6 9	— 3 6
Treviso	1/4 coperto	—	5 2	— 8 4
Venezia	nebbioso	calmo	4 4	— 7 5
Padova	nebbioso	—	4 0	— 7 6
Rovigo	nebbioso	—	3 0	— 8 0
Piacenza	sereno	—	— 2 2	— 9 0
Parma	sereno	—	— 3 1	— 9 7
Reggio nell'Emilia	1/4 coperto	—	— 2 2	— 8 8
Modena	sereno	—	— 2 5	— 9 0
Ferrara	sereno	—	— 1 2	— 7 3
Bologna	sereno	—	1 4	— 6 7
Ravenna	sereno	—	4 3	— 3 0
Forlì	sereno	—	4 2	— 4 6
Pesaro	sereno	mosso	6 6	— 0 4
Ancona	sereno	legg. mosso	4 8	1 4
Urbino	sereno	—	1 2	— 3 2
Macerata	sereno	—	2 0	— 0 5
Ascoli Piceno	sereno	—	3 0	— 2 0
Perugia	sereno	—	4 2	— 1 0
Camerino	sereno	—	1 2	— 3 5
Lucca	sereno	—	6 8	— 1 1
Pisa	sereno	—	8 0	— 2 2
Livorno	sereno	calmo	10 3	— 0 3
Firenze	sereno	—	6 8	— 1 7
Arezzo	sereno	—	6 2	— 1 8
Siena	sereno	—	6 8	— 2 0
Grosseto	sereno	—	8 5	— 1 0
Roma	sereno	—	5 8	— 4 6
Teramo	sereno	—	5 0	— 1 1
Chieti	sereno	—	4 6	— 1 0
Aquila	sereno	—	9 7	— 1 8
Agnone	sereno	—	2 0	— 2 7
Foggia	1/4 coperto	—	4 2	1 2
Bari	coperto	calmo	7 8	2 0
Lecce	1/4 coperto	—	10 4	5 6
Caserta	sereno	—	11 7	0 6
Napoli	sereno	calmo	8 6	3 4
Benevento	1/4 coperto	—	5 8	— 1 0
Avellino	sereno	—	4 7	— 2 0
Caggiano	1/4 coperto	—	5 5	— 0 7
Potenza	coperto	—	1 0	— 4 0
Cosenza	sereno	—	7 0	0 0
Tiriolo	1/4 coperto	—	8 0	— 5 0
Reggio Calabria	sereno	calmo	14 4	10 0
Trapani	1/4 coperto	calmo	13 6	7 4
Palermo	1/4 coperto	legg. mosso	14 9	4 0
Porto Empedocle	1/4 coperto	legg. mosso	14 0	6 0
Caltanissetta	sereno	—	9 0	3 0
Messina	sereno	calmo	14 4	11 0
Catania	sereno	mosso	12 5	6 9
Siracusa	1/4 coperto	mosso	13 0	8 0
Cagliari	coperto	mosso	12 0	— 1 0
Sassari	1/4 coperto	—	10 0	2 5

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *Gerente responsabile.*